

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rep. Spec. n. 23837 in data 10/03/2023

Riferimento determinazione dirigenziale n. 43 in data 12/01/2023

## **COMUNE DI VENEZIA**

### **AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI**

#### **SCHEMA DI CONTRATTO D'INCARICO**

Oggetto: **C.I. 15148 "BOSCO DELLO SPORT: STADIO" (CUP F75B22000010002)**. Servizio di supporto al R.u.p. per redazione grafica e aggiornamento dei modelli di calcolo ingegneristico ai fini dell'adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base di appalto integrato PNRR (**CIG 9576523CC5**)

#### **ART.1 - Oggetto dell'incarico**

**1.1.** L'Amministrazione Comunale rappresentata dall' [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - Direttore dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce alla Società F&M INGEGNERIA S.P.A. con sede legale e operativa a Mirano (VE) in via Belvedere 8/10, C.F. e P.IVA n. 02916640275, di seguito denominato "Affidatario", rappresentata dall' [REDACTED] che, nella sua qualità di legale rappresentante accetta l'incarico in oggetto.

**1.1bis.** L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra l'ing. [REDACTED] [REDACTED] iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Venezia con il n. 2269 per l'attività di supporto al R.u.p. per redazione grafica e aggiornamento dei modelli di calcolo ingegneristico ai fini dell'adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base di appalto integrato PNRR."

**1.2.** L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle

disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire, verificando nel dettaglio eventuali aggiornamenti anti COVID secondo le indicazioni normative fornite dai DPCM e dalle linee di indirizzo già definite, e ne assume le relative responsabilità.

**1.3.** L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni, e opere impiantistiche.

**1.4.** Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

**1.5.** Per l'esecuzione dell'incarico, l'Affidatario si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità, da lui autorizzate, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016

e s.m.i., fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

## **ART. 2 - Prestazioni professionali**

**2.1.** L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento nonché in base alle informazioni assunte presso la stessa area l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, presso i progettisti incaricati della progettazione dell'opera, altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

**2.1.1.** L'incarico prevede prestazioni specialistiche all'interno delle seguenti fasi di lavoro e si sviluppa a supporto del R.u.p. e del gruppo di progettazione interno, per le seguenti attività:

**1)** Supporto per la redazione grafica dell'aggiornamento del progetto architettonico ed ingegneristico secondo le variazioni apportate dai progettisti e dai soggetti incaricati dell'attività di verifica della progettazione, al fine di adeguare il PFTE al livello di dettaglio richiesto dai progetti a base di gara di appalto integrato PNRR, ai sensi dell'art. 48 c.5 del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021.

L'incarico prevede l'aggiornamento con software Autocad dei file editabili in formato .dwg

**2)** Supporto tecnico specialistico per l'aggiornamento dei modelli di calcolo ingegneristico sulla base delle variazioni apportate dai progettisti, al fine di adeguare il PFTE al livello di dettaglio richiesto dai progetti a base di gara di appalto integrato PNRR, ai sensi dell'art. 48 c.5 del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021.

L'incarico prevede l'aggiornamento dei modelli FEM con software Midas Gen, dei

fogli di calcolo excel, dei software freeware del professor Piero Gelfi e del software Mc4Suite 2022.

### **ART. 3 - Ulteriori adempimenti**

**3.1.** 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, nel caso di assunzione di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

**3.2.** L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021 n. 108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

**3.3.** La relazione dovrà altresì essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

### **ART. 4 - Durata del contratto e tempi di esecuzione**

**4.1.** L'attività oggetto dell'incarico dovrà essere completata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto o dall'avvio della prestazione in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett.a) L. 120/20 di conversione del D.L. 76/2020 e s.m.i.

**4.1.bis** Si prende atto che è stato dato avvio alla prestazione in via di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett.a) L. 120/20 di conversione del D.L. 76/2020

e s.m.i., giusta nota PG 19759 del 12/01/2023.

#### **ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento**

**5.1.** I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

**5.2.** I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi) per l'espletamento dell'incarico sono presuntivamente stabiliti in € 54.450,00.= (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi), al netto dello sconto del 1,00%, giusta offerta pervenuta il 30/12/22 prot n. 604345, parte integrante del presente contratto, successivamente integrata con dichiarazione pg. 10779 del 09/01/2023.

**5.3.** Il pagamento dei corrispettivi avverrà, a saldo al termine del servizio con la consegna dell'intera documentazione richiesta, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

#### **ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali**

**6.1.** Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

**6.2.** Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 10, l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e può recedere dal contratto senza che il Professionista possa pretendere compensi o indennizzi

di sorta, sia per compensi che per spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

**6.3.** Qualora l'Affidatario, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

**6.4.** Qualora l'affidatario non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 3.2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.

**6.5.** Le penali previste dai commi precedenti, ai sensi dell'art. 50 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108, non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'importo netto contrattuale.

#### **ART. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

**7.1.** L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto dedicato al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al

presente contratto, gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

**7.2.** Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

**7.3.** L'Affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

**7.4.** L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**7.5.** L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al c. 1



del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

**7.6.** Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare i rispettivi Codici Identificativi di Gara (CIG) e i Codici Unici dei Progetti (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

#### **ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia-Protocollo di Legalità**

**8.1.** Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

**8.2.** L'Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link:  
<<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

**8.3.** Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di



liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

**8.4.** La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

#### **ART. 9 - Riserva di recesso**

**9.1.** Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

#### **ART. 10 - Diritti d'autore**

**10.1.** Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

**10.2.** Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

#### **ART. 11 - Adempimenti assicurativi**

**11.1.** L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile professionale Polizza Convenzione n. 311.00000314 – Polizza applicazione n. 341580323 ultimo rinnovo in data 13/12/2022 rilasciata dalla Società Generali Italia S.p.a. – Agenzia di Noale/Mirano Via Della Bova n. 4, con un massimale di € 5.000.000,00.=

**11.2.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. 2375539 emessa in data 06/03/2023 dalla Società Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A (Coface) - Rappresentanza Generale per l'Italia - Agenzia di Milano per l'importo di € 2.722,50.= (pari al 10,00%) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

**11.3.** La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

**11.4.** La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .

**11.5.** Alla garanzia definitiva sono state applicate, in quanto dovute, le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.L.gs 18.04.2016 n.50 e s.m.i, per la garanzia provvisoria, giusto certificato di accreditamento conforme ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato il 09/11/2022 da ICIM S.P.A. con il n. ICIM-9001-050072-00, in corso di validità (scadenza 31/05/2024).

#### **ART.12 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

**12.1.** L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i.

**12.2.** A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno

stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

**12.3.** La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

**12.4.** L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **ART. 13 - Trattamento dei dati personali**

**13.1.** Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

**13.2.** Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della

divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

**13.3.** La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

#### **ART. 14 - Risoluzione contratto**

**14.1.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

**14.2.** L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ART. 15 - Definizione delle controversie**

**15.1.** In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

#### **ART. 16 - Spese**

**16.1.** Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale

registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

**16.2.** Il presente contratto (che consta di 13 fogli), verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'affidatario

F.to

Il Direttore

F.to

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società F&M INGEGNERIA S.P.A. dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 del presente contratto.

Per l'affidatario

F.to